

CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(AI SENSI DELL'ART. 4, V° co., D.M. 25/3/1998, N. 142)

TRA

Il Dipartimento di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed Organi di Senso - Corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche dell'Università degli Studi di Bari, con sede legale in Bari presso l'Ospedale "Policlinico" Consorziiale, Piazza Giulio Cesare n 11, codice fiscale 80002170720, d'ora in poi denominato «**soggetto promotore**», rappresentato dal Direttore del Dipartimento pro-tempore, Prof.ssa Maria Trojano, nata a Bari il 18.4.52

E

L'Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali, in proseguo denominata **ANAP**, con sede legale in Milano Via Alberto Mario 8, d'ora in poi denominata «**soggetto ospitante**», legalmente rappresentata dal Dr. Gianni Gruppioni, nato a Calderara di Reno (BO) il 7 aprile 1938, per la carica domiciliato presso l'ANAP in Milano via Alberto Mario 8, nella sua qualità di Presidente pro-tempore.

E

L'Associazione Nazionale Audioprotesisti, in proseguo denominata **ANA**, con sede legale in Milano Via Alberto Mario 8, d'ora in poi denominata «**soggetto ospitante**», legalmente rappresentata dal Dr. Salvatore Regalbuto, nato a Napoli il 20 aprile 1962, per la carica domiciliato presso l'ANA in Milano via Alberto Mario 8, nella sua qualità di Presidente pro-tempore, di seguito denominati «**soggetti ospitanti**»

Premesso

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi

della legge 31 dicembre 1962, 1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9;

- Che il Decreto emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 25 marzo 1998, n. 142 all'art. 4, prevede che i tirocini siano svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- Che le Università promuovono tirocini curriculari da svolgere durante il periodo di frequenza dei corsi di studio o di formazione a favore dei propri studenti iscritti ai corsi di qualunque livello con la finalità di affinare il processo di apprendimento e di formazione, anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU):

Si conviene quanto segue:

Art. 1

ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, i soggetti ospitanti si impegnano ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
il nominativo del tirocinante;
i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;

obiettivi e modalita' di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;

le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

gli estremi indentificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilita' civile.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

svolgere le attivita' previste dal progetto formativo e di orientamento;

rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonchè per la responsabilita' civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore s'impegna ai sensi dell'art. 5 D.M. 142/98 a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia d'ispezione, e alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art.5

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalita' della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o


automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, e a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Ente e l'Università. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art.13 della legge 675 del 31.12.1996 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.6


La presente convenzione avrà la durata di tre anni e potrà essere rinnovata su richiesta di una delle parti ed accettazione dell'altra.

Data, 11/04/2018

(Timbro e firma per il soggetto promotore)



(Timbro e firma per il soggetto ospitante)



(Timbro e firma per il soggetto ospitante)

